

LEGGE PROVINCIALE N. 13 DEL 10-06-1991

PROVINCIA DI TRENTO

Norme in materia di agricoltura biologica

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE N. 26 del 18 giugno 1991

*Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento con la presente legge disciplina la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti senza impiego di prodotti chimici di sintesi.

2. La promozione dell' agricoltura biologica e la relativa sperimentazione hanno lo scopo di ridurre progressivamente l' uso di mezzi chimici in agricoltura, di contenere l' impiego delle risorse energetiche, di contribuire a salvaguardare le risorse ambientali e a tutelare la salute dei cittadini.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si considera:

a) << agricoltura biologica >> l' attività agricola rivolta

alla produzione di derrate di origine vegetale od animale che, in accordo con le morne tecniche fissate dalla commissione di cui all' articolo 3, si ispira alle seguenti tecniche agricole:

1) esclusione di prodotti chimici di sintesi e di radiazioni ionizzanti;

2) uso di fertilizzanti naturali;

3) adozione di rotazioni e di alternative tra colture arricchenti e colture sfruttanti;

4) riduzioni delle lavorazioni del terreno al minimo indispensabile;

5) garanzia agli animali di condizioni di vita conformi alle esigenze delle singole specie;

b) << azienda agricola biologica >> quella che, sulla base delle tecniche prefissate, attua l' agricoltura biologica;

c) << azienda agricola in conversione biologica >> quella che intende adottare tecniche e procedure produttive secondo un piano di conversione, da attuarsi nella durata minima di un anno e massima di cinque anni, in base a quanto stabilito dalla competente commissione di cui all' articolo 3;

d) << azienda di trasformazione biologica >> quella che trasforma prodotti delle aziende agricole biologiche attraverso metodologie di lavorazione che non modificano le caratteristiche tipiche dei prodotti, non utilizzano additivi chimici di

sintesi e che impiega soltanto contenitori consentiti secondo le direttive emanate dalla commissione di cui all' articolo 3;

e) << prodotto biologico tentino >> quello ottenuto dalle << aziende agricole biologiche >> situate nel territorio provinciale o trasformato da << aziende di trasformazione biologica >> situate nel territorio medesimo e iscritte all' albo di cui all' articolo 7, nel rispetto dei requisiti di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione stabiliti dalla presente legge.

2. Tutte le fasi del processo produttivo e di trasformazione svolte dai soggetti o nell' ambito delle attività come definite dal comma 1 devono avvenire entro il territorio provinciale.

3. Di norma le aziende di cui al presente articolo sono considerate biologiche quando il metodo di produzione biologico è attuato nell' intera azienda.

Eventuali deroghe sono concesse dal Servizio vigilanza e promozione dell' attività agricola, di seguito denominato Servizio competente, sulla base di criteri fissati dalla commissione di cui all' articolo 3.

ARTICOLO 3

Commissione provinciale per l' agricoltura biologica

1. Ai fini dell' applicazione della presente legge è istituita la commissione provinciale per l' agricoltura biologica.

2. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è avvenuta la nomina; alla scadenza essa continua a svolgere le sue funzioni fino al suo rinnovo.

3. La commissione è formata da:

a) l' assessore provinciale al quale è affidata la materia

dell' agricoltura con le funzioni di presidente;

b) il dirigente generale del Dipartimento competente in materia di agricoltura, con funzioni di vicepresidente;

c) due funzionari provinciali di cui uno dipendente dal Servizio vigilanza e promozione dell' attività agricola e l' altro dal Servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;

d) un veterinario dipendente dal Servizio attività sanitarie;

e) due dipendenti dell' istituto agrario di San Michele all' Adige, di cui uno esperto in materia di agricoltura biologica e l' altro in materia ecologico - ambientale, designati dal consiglio d' amministrazione dell' Istituto medesimo;

f) un tecnico dell' Ente di sviluppo dell' agricoltura trentina, designato dall' assemblea dell' Ente medesimo;

g) tre membri designati dalle associazioni dei produttori

biologici di cui all' articolo 5;

h) un membro designato di concerto dalle associazioni dei consumatori;

i) un membro designato di concerto dai sindacati

agricoli.

4. Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da c) ad i) del comma 3 è nominato un componente supplente, che partecipa alle sedute della commissione solo in caso di assenza del predetto componente effettivo.

5. Le associazioni di cui alle lettere g), h) ed i) del comma 3 debbono comunicare le designazioni dei componenti sia effettivi che supplenti di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

6. La commissione è validamente costituita anche nel caso in cui non siano pervenute le designazioni predette, salva la sua successiva integrazione.

7. La commissione per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale del Servizio competente. Alle sedute della commissione possono essere invitati dal Presidente altri esperti.

8. Funge da segretario un funzionario dell'amministrazione provinciale assegnato al Servizio competente.

9. La commissione è convocata dal presidente e le riunioni sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4 sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti la commissione.

10. Ai membri e al segretario della commissione, nonché agli esperti di cui al comma 7, sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata da ultimo con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della medesima legge provinciale n. 6

ARTICOLO 4

Compiti della commissione

1. La commissione di cui all'articolo 3:

a) provvede a determinare le norme tecniche di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli biologici trentini, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) può autorizzare, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, che regolano il metodo di produzione biologico, l'uso di prodotti chimici di sintesi purchè la loro utilizzazione escluda qualsiasi contatto diretto con le colture e può determinare inoltre i casi in cui sia consentito somministrare agli animali antibiotici o altri farmaci;

c) predispone lo statuto - tipo per l'adozione e l'uso dei marchi collettivi di cui al comma 3 dell'articolo 8;

d) delibera in ordine all'iscrizione, alle variazioni e alla cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 7;

e) determina i criteri della durata dei piani di conversione delle << aziende agricole in conversione

biologica >> di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c);

f) stabilisce i criteri per la individuazione dell' azienda

agricola biologica nel caso in cui il metodo di produzione biologico non sia attuato nell' intera azienda;

g) formula proposte per la sperimentazione, la formazione e l' aggiornamento professionale;

h) formula proposte in merito all' attività di controllo,

compresa quella inerente la qualità dei prodotti ottenuti;

i) esprime pareri in merito ai registri di carico e scarico, nonché al quaderno di campagna di cui all' articolo 6, comma 2;

l) svolge ogni altro compito attribuitole dalla presente legge.

ARTICOLO 5

Associazioni di produttori biologici

1. Ai fini del comma 2 dell' articolo 8, l' associazione

di produttori biologici deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) sia legalmente costituita con atto pubblico ed alla stessa aderiscano almeno trenta soci produttori, iscritti all' albo di cui all' articolo 7 e dei quali almeno i due terzi siano anche iscritti all' albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n° 39 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) statutariamente svolga la propria attività esclusivamente

ai fini di rappresentanza e tutela dei soci che producono e commercializzano prodotti biologici.

2. Ai fini della concessione del riconoscimento, gli statuti delle associazioni di produttori biologici debbono prevedere:

a) la determinazione delle modalità di accesso, la facoltà di recesso ed i casi di esclusione delle aziende iscritte;

b) la determinazione di disciplinari di produzione e di preparazione dei produttori, al cui rispetto si impegnano le aziende aderenti, nell' ambito dei criteri generali stabiliti con lo statuto tipo di cui all' articolo 6;

c) l' impegno ad adottare le norme e le modalità necessarie all' attuazione dei controlli;

d) l' impegno di esercitare il controllo del rispetto di tali prescrizioni nei confronti delle aziende aderenti o di aziende biologiche non aderenti ma che chiedono il controllo dell' associazione, garantendo l' imparzialità dei controlli;

e) le sanzioni nei confronti delle aziende che non osservano tali prescrizioni.

3. Per ottenere il riconoscimento l' associazione deve presentare domanda alla Giunta provinciale, corredandola della documentazione atta a comprovare l' esistenza dei requisiti di cui al presente articolo.

4. Le associazioni di produttori biologici sono tenute a comunicare al Servizio competente, entro il termine massimo di trenta giorni, le modificazioni dello statuto e le variazioni dell' elenco dei soci.

ARTICOLO 6

Contenuti dello statuto - tipo

1. Lo statuto - tipo per l' uso dei marchi collettivi di cui al comma 3 dell' articolo 8 specifica le operazioni

colturali e le tecniche di allevamento vietate, determina i criteri generali per la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti biologici trentini.

2. Lo statuto - tipo prevede, tra l' altro, che:

a) l' agricoltura biologica sia praticata in unità sufficientemente ampie e comunque riconosciute idonee dalla commissione di cui all' articolo 3;

b) l' azienda agricola biologica:

1) si impegni a tenere libri di carico e scarico, regolarmente vidimati dall' associazione di appartenenza ed aggiornati quotidianamente, con l' indicazione dell' origine, della natura e della quantità delle materie prime acquistate e della relativa utilizzazione, nonché della natura, delle quantità e dei destinatari di tutti i prodotti agricoli ceduti;

2) si impegni a presentare annualmente all' associazione

di appartenenza i piano colturali particellari che intende adottare;

3) si impegni a compilare un quaderno di campagna, conforme ad un modello approvato dalla commissione di cui all' articolo 3;

c) l' azienda di trasformazione biologica:

1) disponga, se trasfo anche prodotti non biologici, di un' unità specifica fornita di locali separati per la conservazione, la trasformazione e lo stoccaggio dei prodotti di cui alla presente legge, nonché per la conservazione dei relativi ingredienti, additivi e coadiuvanti;

2) si impegni a tenere libri di carico e scarico, regolarmente vidimati dall' associazione di appartenenza ed aggiornati quotidianamente, con l' indicazione dell' origine, della natura e della quantità dei prodotti agricoli utilizzati e degli ingredienti, additivi e coadiuvanti utilizzati per la trasformazione, nonché della natura, della quantità e dei destinatari dei prodotti trasformati e ceduti;

3) si impegni a tenere i registri di carico e scarico, aggiornati quotidianamente, delle tichette ad essa cedute dall' associazione di appartenenza.

3. Lo statuto - tipo può essere aggiornato per tenere conto della possibilità di innovazioni tecnologiche.

ARTICOLO 7

Albo delle aziende biologiche

1. E' istituito presso il Servizio competente l' albo delle aziende biologiche, suddiviso nei settori delle aziende agricole biologiche e delle aziende di trasformazione bioiologica. Il servizio tiene, inoltre, un apposito elenco di aziende in conversione biologica.

2. La domanda di iscrizione all' albo è corredata dalla documentazione stabilita dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, su proposta della commissione di cui all' articolo 3.

3. Chiunque può prendere visione dell' albo e dell' elenco di cui al comma 1 ed ottenere copia.

4. La cancellazione dall' albo di cui al precedente comma 1 è disposta nei seguenti casi:

a) estromissione dall' associazione di appartenenza, o, per le aziende non aderenti, dichiarazione di non conformità da parte dell' associazione preposta al controllo, notificata al Servizio competente;

b) irrogazione della sanzione di cui all' articolo 14;

c) revoca del riconoscimento dell' associazione di appartenenza;

d) richiesta dell' azienda iscritta.

5. La cancellazione dall' albo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 4 impedisce la nuova iscrizione per un periodo di anni cinque.

6. Le modalità per la tenuta dell' albo sono determinate dalla Giunta provinciale, sentita la commissione id cui all' articolo 3.

ARTICOLO 8

Interventi per l' adozione e l' utilizzazione di marchi collettivi

1. E' autorizzata la concessione di contributi fino alla misura massima del 50 per cento e per non più di tre anni sulle spese ritenute ammissibili per l' adozione e l' utilizzazione ai sensi delle vigenti leggi

in materia di marchi collettivi per i prodotti biologici trentini di cui all' articolo 2.

2. I contributi possono essere concessi alle cooperative agricole e loro consorzi, alle associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia nonchè alle associazioni di produttori biologici riconosciute ai sensi dell' articolo 5.

3. La concessione dei contributi è subordinata alla condizione che le norme statutarie concernenti l' uso dei marchi collettivi siano conformi a quelle di uno statuto - tipo approvato dalla Giunta provinciale e che l' utilizzo dei marchi sia consentito a chiunque ne faccia richiesta e si assoggetti alle norme e ai controlli relativi.

4. Per l' istruttoria e la concessione dei contributi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni.

5. Per l' erogazione dei contributi si applicano le disposizioni del terzo comma dell' articolo 42 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, modificato con l' articolo 3, numero 44) della legge provinciale

27 febbraio 1986, n. 5.

ARTICOLO 9

Servizi di supporto

1. L' ESAT e l' Istituto agrario di San Michele all' Adige prevedono nei rispettivi programmi di attività le linee operative necessarie per realizzare un supporto tecnico scientifico all' agricoltura biologica, i cui contenuti sono verificati in sede di approvazione dei programmi stessi.

ARTICOLO 10

Interventi di sostegno

1. Le aziende agricole biologiche, quelle in conservazione biologica e di trasformazione biologica possono usufruire dei sostegni di cui alle leggi provinciali vigenti, anche in deroga alle priorità di cui alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, purchè gli imprenditori siano iscritti all' albo di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, nel periodo di conversione biologica, gli investimenti realizzati sono assimilati, ai fini dell' attuazione dei piani di miglioramento materiale di cui al regolamento CEE n. 797/ 85 e successive modificazioni, agli altri investimenti aziendali.

3. Le aziende agricole biologiche possono inoltre usufruire, anche in deroga ai limiti di cui all' articolo 11, comma 4, dei benefici previsti per la riconversione delle produzioni e per le zone sensibili come stabilito dal medesimo articolo 11.

ARTICOLO 11

Interventi particolari

1. Al fine di incoraggiare la riconversione delle produzioni verso prodotti non eccedentari e di contribuire all' instaurazione o al mantenimento delle pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell' ambiente e delle risorse naturali o del mantenimento dello spazio rurale, in applicazione dei regolamenti comunitari in materia, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere un premio annuo agli agricoltori singoli o associati che si impegnano ad attuare piani colturali per il raggiungimento dei predetti obiettivi, previa approvazione del programma operativo da parte dei competenti organi comunitari.

2. La proposta di programma operativo di cui al comma 1 è approvata dalla Giunta provinciale e contiene almeno i seguenti elementi:

a) l' elenco delle aziende agricole interessate al programma

con le relative superfici;

b) gli obblighi e i divieti che i beneficiari devono

rispettare nelle pratiche di produzione;

c) l' importo massimo e la durata massima del premio.

3. Per la concessione, la liquidazione e l' erogazione del premio di cui al presente articolo si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il premio di cui al comma 1 viene assegnato qualora venga interessata tutta la superficie aziendale e questa sia almeno un ettaro per le colture intensive e di almeno cinque ettari per le colture estensive, come definite dalla commissione di cui all' articolo 3.

ARTICOLO 12

Commercializzazione del prodotto biologico trentino

1. Gli esercenti di imprese commerciali che commercializzano unitamente ed altri beni i prodotti biologici trentini sono tenuti a conservare, esporre e commercializzare tali prodotti in spazi specifici dell' esercizio commerciale da indicare con dicitura apposita.

2. I prodotti biologici trentini sono preparati e trasportati, fino allo stadio della vendita al dettaglio, in imballaggi chiusi; i prodotti medesimi, ove non siano ancora preparati nell' imballaggio definitivo, non possono essere trasportati se non in imballaggi o contenitori adeguati, muniti di un' etichetta sulla quale figurino almeno:

a) gli elementi di individuazione dell' azienda;

b) il nome del prodotto;

c) una indicazione che specifichi che il prodotto è sottoposto al controllo di cui all' articolo 13.

3. Non è ammessa la commercializzazione di prodotti biologici allo stato sfuso.

4. A decorrere dal 1800 giorno dall' entrata in vigore della presente legge, è vietato l' uso dei termini:

<< biologico, biodinamico, organico, naturale, ecologico e simili >>, per i prodotti agricoli trentini che non rispettano le norme di cui alla presente legge.

ARTICOLO 13

Attività di controllo

1. Lo svolgimento dei controlli di cui all' articolo 5, comma 2, è assicurato dalle associazioni dei produttori biologici per le aziende associate. Le aziende agricole biologiche che non aderiscono ad alcuna associazione riconosciuta accettano di sottoporsi al controllo di un' associazione riconosciuta ai sensi dell' articolo 5, da esse stesse individuata.

2. Fatto salvo quanto disposto dall' articolo 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n° 689, sono incaricati del controllo sull' osservanza della presente legge i dipendenti assegnati al Servizio competente, individuati con deliberazione della Giunta provinciale. Ai fini dell' esercizio delle loro attribuzioni essi, muniti di apposito tesserino di

riconoscimento, hanno libero accesso negli edifici e spazi adibiti alle attività di agricoltura biologica nonchè la facoltà di ispezionare i registri e le altre scritture inerenti le attività di agricoltura biologica.

ARTICOLO 14

Sanzioni

1. Chiunque produca, trasformi, conservi o commercializzi prodotti con la denominazione << prodotto biologico trentino >> in violazione delle disposizioni previste dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dieci milioni. Si applica, inoltre, la disposizione

di cui all' articolo 7, comma 4, lettera b).

2. Gli importi delle sanzioni di cui al primo comma possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della Giunta provinciale, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall' ISTAT dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge. La loro determinazione deve essere resa pubblica entro quindici giorni dall' adozione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Le somme dovute a titolo di sanzione sono versate alla tesoreria della Provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.

4. Per l' applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L' emissione dell' ordinanza - ingiunzione o dell' ordinanza di archiviazione di cui all' articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al funzionario preposto al Servizio competente.

ARTICOLO 15

Ufficio prodotti biologici

1. Ai fini dell' attuazione della presente legge, nell' ambito del Servizio competente, è costituito, anche in aggiunta al numero stabilito dall' articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, secondo le modalità indicate nello stesso articolo, l' << Ufficio prodotti biologici >>.

2. Rimangono ferme le attribuzioni del Servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole in merito agli adempimenti di ordine tecnicoamministrativo relativi agli interventi di cui all' articolo 10 e in accordo con lo stesso sono attuate le iniziative di cui all' articolo 11.

ARTICOLO 16

Riferimento e rinvio delle autorizzazioni di spesa

1. Per i fini di cui all' articolo 8 si utilizzano le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui

all' articolo 42 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall' articolo 18 della legge provinciale concernente << Disposizioni in materia di agricoltura >>.

2. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui all' articolo

11.

ARTICOLO 17

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell' onere, valutato nell' importo di lire 5.000.000, derivante dall' applicazione dell' articolo 3, comma 10, a carico dell' esercizio finanziario

1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce << Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive >>, indicata nell' allegato n. 4 di cui all' articolo

9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

2. Alla copertura del maggiore onere, valutato nell' importo di lire 10.000.000, derivante dall' applicazione

dell' articolo 15, a carico dell' esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce << Miglioramenti economici al personale della Provincia >>,

indicata nell' allegato n. 4 di cui all' articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

3. Al maggior onere, valutato nell' importo di lire 3.000.000, derivante dall' applicazione dell' articolo

3, comma 10, a carico dell' esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l' utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale << Amministrazione generale >>, programma << Amministrazione generale >>, area di attività << Servizi generali >> del bilancio pluriennale 1991- 1993 di cui all' articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n° 3.

4. Al maggior onere, valutato nell' importo di lire 12.000.000, derivante dall' applicazione dell' articolo

15, a carico dell' esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l' utilizzo di una quota, di pari importo,

delle disponibilità derivanti dalla previsioni di spesa iscritte nel settore funzional4 <<

Amministrazione

generale >>, programma << Amministrazione

generale >>, area di attività << Personale in attività di

servizio ed in quiescenza >> del bilancio pluriennale 1991- 1993 di cui all' articolo 14 della legge

provinciale

28 gennaio 1991, n. 3.

5. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

ARTICOLO 18

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1991, di cui all' articolo

3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1991, di cui all' articolo

3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire) in diminuzione:

Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso -

Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - articolo 24)

- art. 122 - Nuova legge - Miglioramenti economici al personale della Provincia

cod. mecc. 1119021232 competenza 1991 - 10 cassa 1991 - 10 1992 - 12 1993 - 12

- art. 123 - Nuova legge - Cosituzione di nuovi comitati e commissioni consultive

cod. mecc. 1119021232 competenza 1991 - 5 cassa 1991 - 5 1992 - 3 1993 - 3

TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

competenza 1991 - 15 cassa 1991 - 15 1992 - 15 1993 - 15

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1991, di cui all' articolo

3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)

OMISSIS

in aumento:

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1991, di cui all' articolo

3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)

OMISSIS

in aumento:

Cap. 12200 - Spese per il personale addetto a servizi per i quali non sono istituiti speciali capitoli

cod. mecc. 1112110101 competenza 1991 + 10 cassa 1991 + 10 1992 + 12 1993 + 12

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1991, di cui all' articolo

3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)

OMISSIS

in aumento:

OMISSIS

Cap. 12300 - Spese per consigli, comitati e commissioni (legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni)

cod. mecc. 2114210101 competenza 1991 + 5

cassa 1991 + 5 1992 + 3 1993 + 3

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1991, di cui all' articolo

3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)

OMISSIS

in aumento:

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO

competenza 1991 + 15 cassa 1991 + 15 1992 + 15 1993 + 15

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991- 1993 di cui all' articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, le somme di cui all' articolo 17 sono portate in diminuzione delle << Spese per leggi in programma >> ed in aumento delle << Spese per legge operanti >> nei settori funzionali, programmi ed aree di attività indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 17.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia

Trento, 10 giugno 1991